

# Evoluzione della cremazione in Italia

di Bruno Segre (\*)

**I**l nuovo testo del Regolamento di Polizia Mortuaria delude gli assertori della cremazione. Infatti era lecito attendersi, dopo 5 anni di pendolarismo fra una Commissione e l'altra dei Ministeri, un testo adeguato alle esigenze manifestate in congressi, conferenze, articoli giornalistici, memoriali.

Rispetto a quello del 1975, il nuovo Regolamento presenta soltanto tre innovazioni significative per la cremazione. La prima, inserita nell'ultimo comma dell'art. 30, eleva da 25 a 100 Km la distanza da Comune a Comune per la quale è richiesta la duplice cassa per trasportare le salme. Si tratta di un mero aggiornamento rispetto alla velocità dei mezzi di trasporto e alla conseguente riduzione dei tempi di percorrenza. Ciò implicitamente favorisce nella scelta dell'impianto di cremazione in quanto amplia la gamma di scelta da parte dei familiari anche a quei crematori non attrezzati a bruciare casse di zinco, purchè distanti meno di 100 Km dal luogo di partenza del feretro.

La seconda innovazione, stabilita dall'art. 79, prescrive che in mancanza di disposizione testamentaria per la cremazione della salma, può sostituirsi alla volontà del defunto la volontà del coniuge e, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorso (il testo dice con uno strafalcione "concorrenza") di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti - statuisce l'art. 79 - deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati.

Questo articolo dimostra ancora una volta che non sussiste affatto in sede legislativa la parità fra il rito della sepoltura e quello della cremazione, parità sostanzialmente enunciata dalla legge 29 ottobre 1987 n. 440 con la locuzione "la cremazione è servizio pubblico gratuito al pari dell'inumazione in campo comune". Se fosse riconosciuta l'effettiva parità dei due riti, non vi sarebbe bisogno di alcun testamento o di un surrogato di esso. Infatti non è previsto che chi vuole far seppellire la propria salma lo richieda in un testamento, eventualmente sostituito dalla dichiarazione scritta dei congiunti.

Ma a parte questa persistente discriminazione a danno dei cremazionisti, l'art. 79 suscita alcuni problemi in merito alle persone abilitate a sostituire la mancanza di disposizione testamentaria. Il primo problema riguarda il coniuge. Infatti non viene specificato se in tale nozione sia da comprendersi o da escludersi il coniuge legalmente separato in base alla procedura di separazione personale consensuale o a quella di separazione personale giudiziale. Se con il divorzio il matrimonio è sciolto e i coniugi perdono definitivamente tale qualità, diverso è il caso della separazione personale che prevede la sussistenza di rapporti economici, assistenziali, ecc. fra i coniugi. Nella maggior parte dei casi i coniugi separati formano, ciascuno, un nuovo nucleo familiare. Ma se uno di essi o entrambi non convivono con un'altra persona, possono sussistere legami che talora riconducono alla riconciliazione.

L'art. 79 avrebbe quindi dovuto specificare con una più esplicita espressione che deve trattarsi di coniuge non legalmente separato. Può tuttavia verificarsi il caso del coniuge separato soltanto di fatto, ma convivente con altra persona. In questo caso il potere di manifestare la volontà spetterebbe, secondo l'art. 79, al coniuge separato di fatto magari da mezzo secolo e non alla persona attualmente convivente.

Un secondo problema riguarda l'ipotesi del "parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile". La normativa prevede la parentela sino al 5° grado, per cui appare complicata la distinzione fra congiunti, taluno favorevole, talaltro contrario alla cremazione. Possono insorgere contrasti non solo fra i congiunti e il coniuge superstite la cui volontà viene definita prioritaria, ma fra i parenti dello stesso grado. Contrasti da risolvere in un brevissimo arco di tempo qual'è quello che intercede tra la morte e la cremazione. Comunque, in base al testo, se tutti i parenti dello stesso grado non sono d'accordo, non si potrebbe addivenire alla cremazione.

La terza innovazione nella disciplina del rito crematorio è l'istituzione di "un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le

quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione”.

La norma è insoddisfacente poichè la maggioranza dei cremazionisti - come ben sa la Direzione generale dei Servizi di Igiene Pubblica del Ministero della Sanità, desidera la dispersione delle proprie ceneri non solo nel cosiddetto “roseto della rimembranza” all’interno dell’area crematoria, ma in altre modalità comunemente praticate all’estero, e cioè nel mare, nei fiumi, nei laghi, nei prati, o nel cielo.

Viceversa l’articolo 80 parla di un cinerario comune nel cimitero, senza ulteriori specificazioni. Sembra dunque trattarsi di un “quid pluris” rispetto alla raccolta delle ceneri dentro l’ossario comune, un’operazione sinora possibile ma non praticata dai cremazionisti.

Questo “quid pluris”, cioè la conservazione collettiva e perpetua delle ceneri (quindi e non delle urne) nel cinerario, è subordinato alla volontà del defunto, anche se non è chiaro come questa volontà debba essere espressa (per iscritto). Per coerenza con l’art. 79 la norma avrebbe dovuto aggiungere che, mancando la disposizione testamentaria, supplivano la volontà dei coniuge superstite o dei parenti più prossimi. Invece viene stabilito che alla dispersione suddetta si procede quando “i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione”, cioè quando il coniuge superstite o i congiunti si disinteressano non acquistando una celletta o un’urna per il defunto.

Si noti l’uso del termine “familiari” invece che “coniuge” e “parenti più prossimi” dell’articolo precedente. E’ una piccola improprietà lessicale in un testo redatto in un italiano piuttosto zoppicante. In definitiva il legislatore non ha avuto il coraggio di parlare “apertis verbis” della liceità della dispersione delle ceneri in difformità della norma repressiva di cui all’art. 411 del codice penale.

La delusione per questo Regolamento, che nasce già vecchio dopo la legge n. 440, è procurata da alcune omissioni. Non si parla nè della cremazione dei resti dopo la loro esumazione, nè della cremazione delle salme dei minori. La cremazione dei resti dovrebbe comunque essere ammissibile per la volontà manifestata, sia pur a distanza di anni, dal coniuge superstite o dai parenti.

Viceversa il silenzio sulla cremazione delle salme dei minori e degli interdetti equivale al divieto di tale operazione. Essa è attualmente praticata non senza contrasti, perchè occorrono il nulla-osta della Procura della Repubblica e l’autorizzazione dell’Assessore comunale competente per materia. Quindi risulta discrezionale, non essendo legittimata dal nuovo Regolamento.



*Cimitero di Cashel (Irlanda), croce celtica*

Si confidava che la riforma del vecchio Regolamento comportasse norme impositive (ad esempio l’obbligo per ogni Comune, con oltre 100.000 abitanti, di edificare un forno crematorio coerentemente all’intento della legge 440) e procedure semplificate ed unificate (ad esempio, sulle aziende municipalizzate per i servizi funerari, sul sistema tariffario, ecc.).

La cremazione è diventata un fenomeno sempre più diffuso, liberamente scelto nell’esercizio di un diritto individuale, che deve essere ampiamente riconosciuto in ogni suo aspetto.

Questo Regolamento considera ancora la cremazione come una scelta di serie B, ignorando che essa rappresenta invece un gesto di alto valore morale e di profondo significato, un gesto di amore, di rispetto, di poesia che in altre culture è pratica normale o addirittura prevalente sulla sepoltura.

I riformatori del Regolamento dimostrano di essere ancorati al passato, non proiettati verso l’avvenire. Perciò auspichiamo una nuova autentica riforma di questo già vecchio e superato Regolamento, da attuarsi con un provvedimento legislativo ad hoc che modifichi il T.U. delle leggi sanitarie laddove necessario.

<sup>(\*)</sup> Presidente Federazione Italiana Cremazione